

# Condizioni generali di deposito delle ditte facenti parte dell'Associazione Svizzera Trasportatori – ASTAG

**Art.1)** Le condizioni generali includono tutte le attività delle ditte iscritte all'Associazione Svizzera Trasportatori Stradali denominata ASTAG

**Art.2)** Il campo di attività è: la presa in consegna, la tenuta in deposito e la riconsegna della merce affidata al depositario il quale è tenuto a consegnare al depositante una ricevuta/contratto di deposito. Per il tipo ed il numero di oggetti depositati fa fede solo la ricevuta di deposito oppure l'eventuale lista allegata. La ricevuta e la lista diventano impegnative solo dopo che sono state firmate sia dal depositario sia dal proprietario della merce. Il depositario è responsabile del contenuto dei colli solo se la merce in essi contenuta è stata imballata dal suo personale.

La ricevuta di deposito non ha carattere di carta valore; quindi non è ipotecabile, non può essere data in pegno e non è trasferibile. Il depositario non è tenuto a rendersi garante qualora il locatario dia la merce depositata in pegno a terzi. Il depositario non è tenuto, a seguito di richiesta privata, a tenere vincolata la merce depositata, salvo che la richiesta venga da un organo ufficiale (per esempio polizia, pretura, ufficio esecuzioni e fallimenti). La stesura di una ricevuta di deposito dettagliata non è necessaria se il depositante dispone di un proprio locale con accesso esclusivo (deposito fai da te/self storage) oppure di un container chiuso. Il depositante può applicare un proprio lucchetto.

Non vengono accettate in magazzino merci pericolose tipo infiammabili o esplosive ne deperibili soprattutto alimentari; se, all'insaputa del depositario, questo tipo di merce viene immagazzinata, il depositante è responsabile per ogni tipo di danno che ne derivi.

Inoltre, salvo accordi specifici, il depositario non è responsabile per il deposito di contanti, monete, gioielli, titoli al portatore e metalli preziosi.

**Art.3)** La responsabilità del depositario si estende solo alla custodia ma non a misura di prevenzione particolare ed alla cura della merce durante il deposito, salvo accordi speciali.

**Art.4)** Se il depositante non desidera assicurare la merce, la responsabilità del depositario è limitata a Chf 500.- al metro cubo con un massimo di Chf 25'000.- per evento. Non esiste alcuna responsabilità per merce depositata nei locali affittati singolarmente (deposito fai da te/Self Storage).

Il depositario non è responsabile per :

a) danni a oggetti fragili imballati dal cliente, b) falsa dichiarazione, c) deterioramento di piante, d) danni provocati da ruggine, tarli, tarme e muffa, e) distacco di colla, riduzione dello splendore della lucidatura di mobili e notevoli oscillazioni di temperatura e umidità dell'aria, f) furto di denaro, gioielli, preziosi, documenti e valori affettivi, g) danni provocati da guerre, sommosse, vandalismo, terremoti, trombe d'aria, h) perdita o danneggiamento di dati informatici.

**Art.5)** In caso di locazione di un locale ad uso esclusivo (deposito fai da te/self storage), il depositante è responsabile per ogni danno che la sua merce causa al deposito del depositario. I locali sono ad esclusivo scopo di deposito ed è vietato il lavoro in modo regolare e continuo; è anche vietato usare i locali come punto vendita ufficiale per commercio diretto.

**Art.6)** Il depositante può chiedere al depositario di stipulare una copertura assicurativa contro i danni provocati da incendio, acqua e furto con scasso, dando una lista dove viene specificato il valore a nuovo di ogni oggetto sopra ai 10.000 Chf. Il premio assicurativo convenuto verrà fatturato separatamente. In caso di furto con scasso e/o danno, la compagnia di assicurazione non copre valori affettivi e un eventuale deprezzamento di valore della merce riparata. La compagnia di assicurazione può chiedere una prova del valore dichiarato. Se il depositante ha una copertura con una sua compagnia d'assicurazione deve informare per iscritto il depositario. In questo caso, nell'eventualità di un furto o danno di qualsiasi natura, non sussiste alcuna responsabilità né rivalsa contro il depositario, se non viene comprovata una grave negligenza. Fanno stato i termini e le condizioni della Compagnia di Assicurazione.

**Art.7)** Le spese di deposito vengono fatturate trimestralmente o semestralmente allo scadere di tale periodo. L'intero importo del magazzinaggio deve essere saldato prima dell'uscita della merce.

**Art.8)** Il depositante deve comunicare immediatamente al depositario il proprio cambio di indirizzo, anche all'estero, in modo che il depositario abbia sempre un recapito ufficiale dove inviare le fatture ed eventuali comunicazioni. Il depositario confermerà di aver preso nota del cambio di indirizzo.

**Art.9)** Qualora le spese di deposito non vengano versate per tre mesi, il depositario assegna al depositante, indirizzando una raccomandata all'ultimo indirizzo notificato, un ultimo termine per provvedere al pagamento con la comminatoria della realizzazione forzata dei beni. Scaduto infruttuoso il termine assegnato (di regola un mese), il depositario è autorizzato a procedere, senza ulteriori formalità, a realizzare liberamente ed al meglio la merce depositata con vendita a trattativa privata oppure in caso la merce depositata non abbia valore, al trasporto in discarica. Se il ricavo non copre interamente le spese di magazzinaggio e le spese sostenute per la vendita o la discarica, il depositario può esigere il pagamento delle restanti spese. Se il ricavato supera l'importo dovuto, l'eccedenza verrà restituita al depositante.

**Art.10)** Se il depositante vende la merce depositata, deve informare il depositario a voce o per posta raccomandata o posta elettronica, inviando il contratto/ricevuta originale ed una copia del suo documento. Verrà emesso un nuovo contratto/ricevuta a nome del nuovo proprietario.

**Art. 11)** Per accedere al deposito il depositante deve informare il depositario almeno 48 ore prima; se invia un suo incaricato questo deve portare una copia di un documento del depositante, la ricevuta di deposito ed, in caso di prelievo di merce, una delega firmata dal depositante.

**Art.12)** Salvo accordi particolari, il contratto di deposito può essere sciolto da entrambe le parti con un preavviso di un mese.

**Art.13)** Quando tutto il costo di magazzinaggio è saldato, il depositario deve consegnare al depositante la merce in deposito. Con una delega una terza persona è autorizzata a ritirare la merce solo se il depositante ha informato preventivamente per scritto il depositario. Il delegato deve portare una copia del documento del depositante e copia del contratto originale. In caso di smarrimento della ricevuta/ contratto, la merce verrà consegnata solo se il depositante si presenta di persona oppure dà una delega ad un suo incaricato. In caso di delega senza copia del contratto/ricevuta la firma del depositante originale deve essere autenticata da un notaio o da un'autorità competente.

**Art.14)** Al momento di ricevere la merce dal deposito, il depositante o il suo incaricato deve notificare immediatamente eventuali difetti o mancanze. Qualora l'entrata o l'uscita venga effettuata dal depositante o da un suo incaricato, il depositario è liberato da ogni responsabilità.

**Art.15)** Il depositario può ricevere per iscritto mandati di vendita della merce, previa autorizzazione scritta con allegata la ricevuta di deposito. Una eventuale commissione di vendita sarà concordata tra le parti.

**Art.16)** Per tutte le divergenze le parti eleggono la sede ufficiale del depositario.

**Art. 17)** Il depositante dichiara che la merce depositata non è di provenienza illecita e non è stata evasa nessuna legge doganale ne Svizzera ne di un altro paese.